SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA ----

(N. 1501-A)

RELAZIONE DELLA 10° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRAVA)

 \mathbf{SUL}

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1961 (V. Stampato n. 2571)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 marzo 1961

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1961

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Quelli fra noi che da tempo fanno parte della 10° Commissione, e ne fecero parte specialmente durante la seconda legislatura che varò le più importanti leggi assicurative, ricorderanno certamente l'animata, fervida e appassionata discussione della legge sull'estensione della assistenza malattia ai coltivatori diretti della quale lo scrivente fu il relatore. Coloro invece degli onorevoli colleghi, cui pungesse vaghezza di conoscere i principi informatori dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti, potrebbero utilmente leggere la discussione svoltasi in sede di Commissione (1) nel 1954.

La legge 22 novembre 1954, n. 1136, che fu approvata dalla 10^a Commissione dopo ampia discussione, all'articolo 22 stabilisce che alle spese per l'assistenza di malattia si provvede:

- a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun coltivatore diretto e familiare;
- b) con un contributo a carico dell'azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria, da determinarsi di anno in anno in base alle risultanze della gestione.

Tale contributo per il primo anno fu stabilito in lire 12 per ogni giornata di lavoro necessario per la coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame.

L'articolo 13 della legge alla lettera c) stabilisce che è compito del Consiglio centrale della Federazione casse mutue dei coltivatori diretti approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera b) (contributo aziendale) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale.

Il contributo aziendale ha registrato nel periodo 1955-60 i seguenti aumenti:

1955			L.	4.015.540.326
1956			>>	4.261.446.593
1957			>>	4.649.371.484

Disegno di legge n. 722, sedute del 21, 22, 26,
 ottobre e 11 novembre 1954.

1958		٠.	L.	5.901.115.749
1959			>>	7.676.311.580
1960		. 1	>>	9.595.686.338

Complessivamente, quindi, i contributí aziendali nel periodo sopra indicato sono più che raddoppiati, passando da lire 4 miliardi 015.540.326 del 1955 a lire 9 miliardi 595.686.338 del 1960.

* * *

Questo aumento non è stato coperto con un corrispondente aumento del contributo per ogni gilornata di lavoro uguale per tutte le provincie, ma con l'aumento per le provincie che hanno speso di più per l'assistenza ospedaliera e specialistica, mentre a rigor di logica, le maggiori spese avrebbero dovuto essere distribuite equamente sul piano nazionale. Vero è che, a mio modesto avviso, il Consiglio centrale della Federazione nazionale della Casse mutue coltivatori diretti ha agito bene. Non si poteva infatti aggravare di maggiori contributi le zone più povere del Mezzogiorno addebitando loro spese ospedaliere dove ospedali non vi sono e di conseguenza non ci possono essere ricoverati!

In verità nel centro-nord le 12 lire iniziali sono salite a 36 in alcune provincie, come Alessandria, Milano, Brescia; in altre, come Ravenna, Pisa, Piacenza, Padova, sono salite a 40-42 e persino a 48 per ogni giornata di lavoro, mentre nel centro-sud molte sono le provincie che sono rimaste alle iniziali lire 12; qualche altra invece le ha ridotte a lire 10.

Vero è che l'aumento dell'indice medio nazionale del ricovero in ospedale è notevolmente aumentato, essendo passato dal 3,07 per cento del 1955 al 6,22 per cento del 1959; notevolmente è pure aumentata la durata media di degenza in ospedale, essendo passata da giornate 12,96 nel 1955 a giornate 13,55 nel 1959, senza dire che notevolmente aumentato è il costo delle prestazioni, in modo particolare di quelle ospedaliere, come lo dimostra, a mo' d'esempio, il seguente specchietto:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		199	55 -	1960		
Provincia di	Asti	L.	1.400		L.	2.400
>>	Cremona	» »	1.600))	3.000
»	Torino	»	1.900		»	2.730
-))	Milano	»	2.550		»	3.700
>>	Trento	»	1.350		»	2.000
»	Firenze	»	2.500		»	3.500
»	Roma	»	2.500))	3.500
»	L'Aquila	.))	1.700		»	2.500
» ·	Napoli	. »	2.100))	3.300

Le conseguenze di questo forte aumento hanno determinato un notevole disagio economico nelle categorie chiamate a sopportar lo e hanno contribuito e contribuiscono alla fuga dai campi.

Volete, onorevoli colleghi, un altro raffronto fra i costi medi annui per unità assistibile del 1955 — primo anno di gestione — a quelli del 1959? Eccoveli: nel 1955 il costo suddetto fu di lire 1.984 di cui 1.086 per assistenza ospedaliera; nel 1959 il medesimo costo sale a lire 4.061 di cui 2.443 per assistenza ospedaliera.

Non occorre che vi dica che tali costi erano fronteggiati nel 1955: dallo Stato con il contributo di lire 1.500 pro-capite, dall'azienda col contributo di lire 679 (lettera b), articolo 22 della legge n. 1131); dal contributo capitario di lire 750 per l'assistenza generica (lettere c) e d) dell'articolo 22 della legge citata).

Non è escluso che per fironteggiare i maggiori costi previsti per il 1960 e per gli anni successivi gli assicurati dovranno sostenere alteriori aumenti. E poi si crede di legare il contadino alla terra! Oltre che il Piano vende ci vuole qualche altra cosa.

Dobbiamo lealmente e onestamente riconoscere che lo Stato, per prevenire l'esodo dalle campagne e alleggerire l'inasprimento della pressione contributiva a carico della categoria interessata, è giunto nella determinazione di intervenire con un concreto, sostanziale apporto di lire 2.575.000.000 in aggiunta naturalmente al contributo di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136. Il contributo globale dello Stato agli oneri derivanti dalle assicurazioni di malattia ai coltivatori diretti sale quindi dall'onere attuale di 9.799 milioni di lire (1.500 di contributo per 6.532.755 assistibili) a lire 12.374.000.000.

* * *

Ho quindi l'onore, onorevoli colleghi, di invitarvi a concedere il vostro consenso e la vostra approvazione al disegno di legge sottoposto al nostro esame. Daremo così la prova ai nostri contadini coltivatori diretti che essi non sono più ignorati e trascurati come per i tempi passati ed avremo la sod disfazione d'aver fatto un'opera di giustizia.

GRAVA, relatore

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dal 1º luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è corrisposto nella misura:

- a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge;
- b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al

contributo di cui all'alinea b) dell'articolo 22 della predetta legge.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di line 2 miliardi e 575 milioni, previsto nella lettera b) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.